

# Ordine del giorno dell'incontro della Commissione Cantieri

## **Mercoledì 17 gennaio 2018**

### **Ordine del giorno**

1. Regolamento della Commissione e regole per gli accessi
2. Compiti interni alla Commissione. Attività di formazione
3. Importanti sentenze della Cassazione in merito a cadute dall'alto e ruolo del CSE
4. Movimentazione materiali durante le forniture in cantiere; i limiti di intervento del CSE
5. Varie ed eventuali (proposta Francesca Marchesini e altro).

### **PUNTO 1**

#### **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE E REGOLE PER GLI ACCESSI**

Beatrice Fonti informa la Commissione che:

- è stato elaborato un nuovo Regolamento per le Commissioni, che sarà illustrato dettagliatamente sabato prossimo 27 gennaio durante il seminario "Commissioni a confronto";
- sono state definite regole per gli accessi ai locali dell'Università, ora sede dell'Ordine: nello specifico sono stati informati i Consiglieri ed i Coordinatori delle Commissioni.

### **PUNTO 2**

#### **COMPITI INTERNI ALLA COMMISSIONE. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

Sono stati concordati i seguenti compiti specifici all'interno della Commissione:

- Aggiornamenti normativi: Giorgio Fiocchi;
- Formazione: Beatrice Fonti e Miriam Ruggiero;
- Approfondimenti tematici: Stefania Toni e Francesca Marchesini
- Sportello Sicurezza Cantieri: Anna Bacchelli e Marco Malagoli
- Segreteria: Miriam Ruggiero.

Lo Sportello Sicurezza potrebbe configurarsi come un Forum nel quale gli iscritti all'Ordine di Modena possono anche porre quesiti sulla Sicurezza nei cantieri, ai quali rispondono i componenti della Commissione, senza ovviamente una funzione istituzionale.

### PUNTO 3

## IMPORTANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MERITO A CADUTE DALL'ALTO E RUOLO DEL CSE

**Cassazione Penale, Sez. 4, 05 luglio 2017, n. 32638 - Installazione di un impianto di condizionamento senza adeguate attrezzature di sicurezza.**

**Lavori in quota e responsabilità del datore di lavoro**

#### La sentenza

Sono stati citati, nella qualità di legali rappresentanti della società DCP impiantistica S.r.l., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro, non avendo messo a disposizione del lavoratore G.G. attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere, come indicato nell'art.71 del d.lgs. 81/2008.

I fatti accadevano allorché il G.G., intento a lavorare su una scala telescopica trasformabile e ad un'altezza di circa tre metri da terra, in un cantiere della ditta citata, per effettuare due fori nel muro, necessari all'installazione di un impianto di condizionamento, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo urtando la testa.

Secondo il Giudice la scaletta sulla quale il lavoratore era salito per effettuare l'indicata attività, non garantiva un piano d'appoggio stabile.

La Corte d'appello ha ritenuto condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine all'inadeguatezza dei presidi di cui il lavoratore era munito in relazione all'attività specifica, da svolgersi non su un piano stabile e ad un'altezza che, pur non elevata, era complessivamente superiore al limite di metri due e presentava, quindi, i profili di rischio specifici, non mancando di rilevare che il dato dell'altezza non sarebbe stato in ogni caso esaustivo, atteso che il lavoratore stava svolgendo mansioni in altezza, condizione cui era connessa una elevata mobilità con proiezione del corpo verso l'esterno e che avrebbe richiesto una maggiore attenzione per l'eventualità non improbabile di una perdita di equilibrio.

Alla luce di tali principi, quel giudice ha pertanto condiviso il rilievo formulato dall'ispettore del lavoro e dal giudice di primo grado, secondo cui l'utilizzo di un cavalletto o di un ponteggio, quali previsti dagli artt. 122 e seguenti del d.lgs. 81/2008, avrebbe costituito presidio più idoneo, consentendo al lavoratore un piano di appoggio più ampio e stabile, la possibilità di movimenti più estesi, e il sussidio di un parapetto.

#### I commenti della Commissione

I componenti della Commissione si sono interrogati sulla correttezza della motivazioni della sentenza, in particolar modo riguardo a quale piano di riferimento deve essere misurata l'altezza limite di 2 m per i lavori in quota: il riferimento da considerare è il terreno sottostante? Oppure il riferimento, come nella sentenza, è il piano di calpestio del lavoratore (cioè dove appoggiano i piedi del lavoratore)? In quest'ultimo caso allora nessun attività lavorativa può essere effettuata con l'utilizzo di una scala se il lavoratore è a quota > 2 m?

**In ogni caso la Suprema Corte ha ribadito che l'altezza superiore a 2 m dal suolo, tale da richiedere particolari misure di prevenzione prescritte per il "lavoro in quota", deve essere calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.**

**Tale posizione non trova d'accordo Fiocchi e altri partecipanti alla commissione; Di**

**Federico sostiene che questa posizione della Corte di Cassazione richiede maggiori approfondimenti ed un'analisi più specifica dei fatti.**

L'ing. Di Federico aggiunge che è anche necessario chiedersi se i pioli di una scala possano essere ritenuti un piano stabile e precisa che una scala non è sicuramente l'attrezzatura adeguata per alcune tipologie di lavorazioni e/o di lunga durata.

**Cassazione Penale, Sez. 4, 17 luglio 2017, n. 34869 - Infortunio durante lo smontaggio di pannelli di truciolato su un trabattello.**

**Responsabilità di un CSE? Assenza di un'attenta verifica della sussistenza di un rischio derivante da interferenza**

### La sentenza

Il Tribunale di Monza aveva riconosciuto L.G. colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni del lavoratore L.M. il quale era intento allo smontaggio di pannelli di truciolato sul luogo di lavoro mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.

Al L.G., quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era contestato di avere omesso di verificare la idoneità del P.O.S. della società MG s.r.l. datrice di lavoro del L.M., la quale aveva del tutto omesso di indicare e prevedere i rischi del suddetto smontaggio e di formare il dipendente in relazione all'esatto utilizzo del trabattello.

Il giudice di appello confermava la valutazione del primo giudice in ordine alla insufficienza del POS della ditta datoriale e l'assoluta carenza di previsione di rischi quali quelli derivanti dallo smontaggio dei pannelli anche nel del Piano di sicurezza e di coordinamento, laddove si trattava della fase topica della lavorazione, sia in relazione alle modalità di smontaggio sia in relazione all'utilizzo del trabattello.

Il lavoratore risultava privo di esperienza, di idonea formazione professionale e di precise istruzioni sulle modalità di lavoro, tanto da essere incorso in palesi errori in fase di lavorazione. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato affidandosi a cinque motivi di ricorso:

1. al coordinatore competeva di coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull'azione dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto alla previsione del POS;
2. eccezionalità e imprevedibilità dell'azione dei due operai;
3. POS e PSC erano esaustivi e completi, l'opera non presentava alcuna complessità ed entrambi i documenti prevedevano i rischi di una caduta dall'alto; il POS indicava l'utilizzo di attrezzature, utensilerie, nonché l'uso e la messa in opera del trabattello, con espressa indicazione di divieto di spostamento della scala mentre il lavoratore si trovava sulla stessa e con la previsione della necessità della imbracatura dell'utilizzatore; analoghe previsioni di sicurezza erano indicati nel PSC. Al contrario, tali disposizioni erano rimaste inattuato, ma un obbligo di prescrizione e di verifica incombeva sul datore di lavoro;
4. per stessa affermazione del funzionario ASL G., faceva difetto nel cantiere una figura di preposto, incaricato della direzione dei lavori, da parte del datore di lavoro;
5. errore concettuale del giudice di appello per avere in sostanza assimilato la posizione

di garanzia del coordinatore alla sicurezza al datore di lavoro e al suo preposto, evidenziando che la figura di garanzia del primo non si sovrappone a quella degli altri due, ai quali incombeva la stretta vigilanza delle opere; in particolare soccorreva la figura di garanzia del F., specificamente indicato in tutti i documenti di cantiere quale preposto alla lavorazione, laddove il coordinatore non aveva obbligo di presenza continuativa in cantiere.

Il datore di lavoro M.G. s.r.l. è gravemente carente nel disciplinare i rischi connessi alla specifica lavorazione cui il lavoratore infortunato era assegnato, sia in termini di carente vigilanza sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sia nella scelta di maestranze, peraltro provenienti da ditta fornitrice di lavoro interinale, prive di idonea formazione e assolutamente impreparate a svolgere lo specifico compito assegnato, che consisteva nella smontaggio di pannelli di truciolato dalle pareti di un esercizio commerciale.

Il quadro normativo delinea la posizione di garanzia e i compiti della figura del coordinatore per la sicurezza: art.90 e art. 98 comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81.

**La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS** come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS ; nondimeno la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza.

In questo caso la corte territoriale non ha adeguatamente contestualizzato e descritto gli obblighi del coordinatore, in relazione al rischio interferenziale e all'ambito di intervento rispetto alle altre figure di garanzia operanti in cantiere, ma si è limitata a considerare un unico specifico segmento della lavorazione, in cui risultavano impegnati esclusivamente i lavoratori di una ditta edile, la impresa M.G. s.r.l., impegnata nella rimozione delle infrastrutture, senza minimamente addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla coesistenza di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.

Se non si definisce l'ambito e i presupposti dell'opera richiesta al coordinatore della sicurezza, che risiede appunto nella esigenza di coordinare, dirigere e, se del caso, gestire (anche attraverso atti di prescrizione e di inibizione dalle lavorazioni) i pericoli nelle lavorazioni che nascono dalla interferenza di una pluralità di imprese, risulta errato, sotto il profilo logico giuridico, il punto della motivazione che impone al L.G. un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale è una scala dotata di ruote, nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione delle maestranze sulle metodiche di lavoro, poiché in tale modo si opera una indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza nella esecuzione con quella del datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla prestazione lavorativa.

In assenza di una attenta verifica della sussistenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse, deve affermarsi che la sentenza impugnata finisce per ampliare oltremodo il ruolo e le funzioni del CSE, in particolare quelle connesse alla generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, laddove a questa figura non risultano attribuiti

né compiti relativi al rapporto diretto con le maestranze, né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.

I compiti attribuiti al coordinatore per la sicurezza sono quelli indicati dall'art.92 del d.lgs. 81/08 che consistono: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento nei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

Peraltro **la definizione dell'ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte**, laddove è questa la ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

Al contempo tale piano non deve essere confuso con le responsabilità riconducibili facenti capo tanto al committente quanto al datore di lavoro, i cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal coordinatore per la esecuzione dei lavori, fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che vadano a cadere nella ipotesi sub f) del citato art.92 che consente al coordinatore l'esercizio di poteri inibitori delle lavorazioni in comprovate situazioni di urgenza e di imminente pericolo per i lavoratori.

In particolare non risultano esplicitate le ragioni per cui il L.G. avrebbe dovuto intervenire nella direzione richiesta, in presenza di segmento di lavorazione che vedeva impegnata una unica impresa mediante le proprie maestranze, e in una apparente situazione di assenza di rischio interferenziale ma, al contrario di vigenza di un obbligo di presenza e di controllo in capo al datore di lavoro (modalità di utilizzazione del trabattello, vigilanza sul rispetto di presidi antinfortunistici).

#### I commenti della Commissione

Si concorda pienamente con il punto di vista della Corte di Cassazione

#### **PUNTO 4**

#### **MOVIMENTAZIONE MATERIALI DURANTE LE FORNITURE IN CANTIERE; I LIMITI DI INTERVENTO DEL CSE**

Nella Circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011 relativa alla "Procedura per la fornitura di cls in cantiere" vengono indicate le procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo.

E' necessario che le interferenze vengano valutate e gestite.

Le interferenze per ciò che riguarda la fornitura di cls., in base alla Circolare, devono essere gestite dall'impresa affidataria, che deve effettuare, sulla base di quanto prescritto dall'art. 26, il Coordinamento e la Cooperazione delle attività delle imprese accedenti al cantiere, qualora non esecutrici; il CSE, da parte sua, deve verificare che l'impresa affidataria attui quanto prescritto dalla Circolare.

Qualora però un pompista, dipendente di un'impresa partecipi attivamente alle operazioni di getto, occorre considerare l'impresa stessa come IMPRESA ESECUTRICE.

Nell'ipotesi di fornitura di materiali (come proprio il cls) e/o attrezzature, è pertanto necessario

capire se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultimo caso il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso (quello della “mera fornitura”), il CSE non potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente, degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del medesimo D.Lgs..

La procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con lettera circolare del Ministero del Lavoro del 10/02/2011, dà applicazione al citato art. 26, comma 2.

## **PUNTO 5**

### **VARIE ED EVENTUALI**

Nell' ottobre 2017 l'INAIL ha pubblicato il volume “Numero 15 - Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione”.

**I prossimi incontri della Commissione si svolgeranno il 22/03, 17/05, 19/07, 20/09 e 22/11, sempre alle ore 18,15.**